

	PROTOCOLLO D'INTESA PROPEDEUTICO ALLA STIPULA	
	DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL COMPLETAMENTO	
	DEL SISTEMA TRAMVIARIO DI BERGAMO ATTRAVERSO LA	
	REALIZZAZIONE DELLA LINEA T2	

	L'anno 2017, addì 27 del mese di Luglio nel Palazzo della Provincia di Ber-	
	gamo,	
	TRA	
	il Presidente della Provincia di Bergamo, autorizzato a quanto infra con pro-	
	prio decreto n. 141 del 24/07/2017, esecutiva ai sensi di legge;	
	E	
	il Sindaco del Comune di Bergamo, autorizzato a quanto infra con delibera-	
	zione della Giunta comunale n. 319-331 del 25/07/2017, esecutiva ai sensi di	
	legge;	
	E	
	il Sindaco del Comune di Almè, autorizzato a quanto infra con deliberazione	
	della Giunta comunale n. 71 del 26/07/2017, esecutiva ai sensi di legge;	
	E	
	il Sindaco del Comune di Ponteranica, autorizzato a quanto infra con delibe-	
	razione del Consiglio comunale n. 26 del 24/07/2017, esecutiva ai sensi di	
	legge;	
	E	
	il Sindaco del Comune di Sorisole, autorizzato a quanto infra con deliberazio-	
	ne della Giunta comunale n. 99 del 25/07/2017, esecutiva ai sensi di legge;	
	Pagina 1 di 15	

	E	
	il Sindaco del Comune di Villa d’Almè, autorizzato a quanto infra con delibera-	
	zione della Giunta comunale n. 77 del 20/07/2017, esecutiva ai sensi di legge;	
	E	
	il Sindaco del Comune di Paladina, autorizzato a quanto infra con delibera-	
	zione della Giunta comunale n. 87 del 27/07/2017, esecutiva ai sensi di legge;	
	E	
	il Presidente del Parco dei Colli di Bergamo, autorizzato a quanto infra con	
	deliberazione del Consiglio di gestione n. 44 del 25/07/2017, esecutiva ai sensi di legge;	
	E	
	il Presidente della Comunità Montana Valle Brembana, autorizzato a quanto	
	infra con deliberazione della Giunta esecutiva n. 2/21 del 25/07/2017, esecutiva ai sensi di legge;	
	E	
	la società a totale capitale pubblico locale TEB s.p.a., che interviene a mezzo	
	del proprio legale rappresentante, sig. Filippo Simonetti, autorizzato a quanto	
	infra con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;	
	PER	
	<i>la progettazione e la realizzazione del collegamento tramviario tra Bergamo</i>	
	<i>e Villa d’Almè, denominato T2.</i>	
	PREMESSO	
	- che nel corso del 1992 venne predisposto dalla Provincia di Bergamo un	
	Pagina 2 di 15	

	piano preliminare di interventi per la realizzazione di un sistema di tra-	
	sporto pubblico a guida vincolata lungo il percorso delle ex ferrovie di	
	Valle Seriana e Valle Brembana;	
	- che in data 20 luglio 2000 tra la Provincia di Bergamo ed il Comune di	
	Bergamo (che ha poi ceduto l'intera propria partecipazione alla propria	
	società controllata ATB Mobilità spa) venne costituita la società a totale	
	capitale pubblico locale denominata TEB s.p.a. con il compito di realizza-	
	re il collegamento tramviario tra Bergamo ed Albino;	
	- che la realizzazione di detta infrastruttura fondamentale per decongestio-	
	nare il traffico veicolare nella direttrice capoluogo - Valle Seriana, venne	
	realizzata beneficiando del finanziamento di cui alla legge 26 febbraio	
	1992 n.211, perseguendo gli obiettivi posti dalla legislazione medesima,	
	oltre che con il concorso di ulteriori risorse pubbliche regionali e locali;	
	- che la tratta venne aperta all'esercizio in data 24/04/2009, e da allora ha	
	visto un costante incremento dell'utenza che ha superato nel 2016 i	
	3.600.000 passeggeri, valore che oltrepassa le previsioni trasportistiche	
	che avevano motivato la realizzazione dell'opera, conseguendo ogni anno	
	livelli elevati di soddisfazione dell'utenza, come testimoniati da rileva-	
	menti con metodologia certificata;	
	- che in data 23 marzo 2012 tra la società TEB s.p.a., la Regione Lombar-	
	dia, la Provincia di Bergamo ed il Comune di Bergamo, venne sottoscritta	
	una specifica convenzione, con la quale gli enti pubblici territoriali si im-	
	pegnavano, ciascuno per la quota di competenza, a concorrere alla coper-	
	tura dei costi di esercizio per lo svolgimento del servizio, e così fino	
	Pagina 3 di 15	

	all'affidamento della gestione, a soggetto terzo, a mezzo della gara di am-	
	bito;	
	- che la società TEB s.p.a. ha assunto la gestione dell'esercizio della linea	
	tramviaria e così fino al subentro del gestore unico del bacino del traspor-	
	to pubblico locale della provincia di Bergamo;	
	- che la <i>mission</i> della società TEB s.p.a., anche in relazione agli sviluppi	
	della legislazione in materia di trasporto pubblico locale, è destinata ad es-	
	sere individuata nel mantenimento in efficienza della infrastruttura esi-	
	stente, nonché nell'estensione del sistema tramviario bergamasco attraver-	
	so la progettazione e l'esecuzione delle opere necessarie, a tal fine anche	
	ricorrendo alle forme di partenariato pubblico privato previste dal codice	
	dei contratti pubblici;	
	- che, in particolare, gli enti soci intendono affidare a TEB s.p.a. la realizza-	
	zione della nuova linea tramviaria T2 che mutua dalla linea T1 e ne con-	
	divide il primo tratto, oltre alle strutture di servizio alla rete, infrastrutture	
	ed apparati che, per evidenti ragioni tecniche ed economiche, non devono	
	essere replicate, tale per cui l'intervento di realizzazione della T2 non può	
	che realizzarsi quale sviluppo dell'attuale linea con la quale deve necessa-	
	riamente condividere i medesimi standard tecnologici e di funzionamento;	
	- che la Provincia di Bergamo ed i Comuni sottoscrittori del presente proto-	
	collo, vista anche la conferma dei valori delle previsioni di trasporto su cui	
	si è fondata la linea T1, che hanno portato ad una significativa riduzione	
	del traffico veicolare locale dell'ambito interessato, condividono la neces-	
	sità di collegare con ulteriori e più efficaci sistemi di trasporto pubblico,	
	Pagina 4 di 15	

	ed in particolare attraverso la realizzazione e la messa in esercizio della li-	
	nea T2, le aree della Valle Brembana e della Valle Imagna con il capoluo-	
	go, riducendo in tal modo il traffico veicolare, conseguendo obiettivi di ri-	
	sanamento ambientale nonché di riqualificazione del contesto urbano di	
	tutta la zona interessata dal tracciato a beneficio dell'intera comunità loca-	
	le;	
	- che a seguito della realizzazione della linea T2 sarà possibile valutare an-	
	che la sua possibile estensione verso la Valle Brembana in coerenza alla	
	pianificazione provinciale;	
	- che obiettivo principale dell'Accordo di Programma sarà di migliorare la	
	mobilità e la riqualificazione urbana nel capoluogo e nel territorio dei	
	comuni interessati, oltre che dei territori che gravitano sull'area urbana,	
	completando la realizzazione del Sistema Tranviario, costituito da due li-	
	nee: la Bergamo – Albino, già in esercizio, denominata linea T1 e la Ber-	
	gamo – Villa d'Almè, oggetto del presente protocollo, denominata T2, in-	
	frastrutture che saranno poi gestite da TEB s.p.a., mentre il servizio di	
	TPL dal soggetto individuato attraverso procedure di gara, a cui l'Agenzia	
	per il Trasporto pubblico di Bergamo, istituita ai sensi dell'art.7 della leg-	
	ge regionale 4 aprile 2012 , n. 6, e partecipata dalla Regione Lombardia,	
	dalla Provincia di Bergamo e dal Comune di Bergamo, assegnerà la ge-	
	stione del trasporto pubblico locale per l'intero ambito di riferimento, in-	
	tegrando il trasporto su gomma con quello su ferro;	
	- che l'area interessata è soggetta alle competenze pianificatorie della Pro-	
	vincia di Bergamo, dei Comuni sottoscrittori del presente protocollo e del	
	Pagina 5 di 15	

	Parco dei Colli di Bergamo, oltreché oggetto delle previsioni programma-	
	tiche della Comunità Montana Valle Brembana, e si è quindi ritenuto op-	
	portuno disciplinare con apposito Accordo di Programma (di seguito AdP)	
	lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune per il	
	raggiungimento dell’obiettivo condiviso di realizzare un sistema di colle-	
	gamento tranviario nonché la realizzazione delle opere connesse, discipli-	
	nando le attività da svolgere nonché ripartendo i relativi oneri;	
	- che al fine inoltre di rafforzare la nuova dorsale di trasporto pubblico i	
	comuni intendono favorire negli intorni urbani dell’opera interventi di ri-	
	generazione urbana sia di carattere minuto che di interi comparti oggi sot-	
	toutilizzati o inutilizzati, laddove presenti, inserendo nella propria stru-	
	mentazione urbanistica misure di compartecipazione finanziaria di tali tra-	
	sformazioni private anche al fine di garantire la sostenibilità economica	
	degli interventi previsti dall’AdP, contribuendo, di tal guisa, agli apporti	
	del finanziamento pubblico delle opere;	
	- che le aree interessate dalla nuova tratta tramviaria sono per la gran parte	
	nella disponibilità della Provincia e degli enti locali interessati;	
	- che in alcuni tratti il percorso previsto per la linea T2 è già utilizzato come	
	pista ciclabile, o percorso pedonale, sicché nella progettazione dell’opera	
	si ritiene opportuno salvaguardare anche tale utilizzo e la sua eventuale	
	valenza di spazio pubblico di relazione	
	- che gli interventi previsti dall’Accordo di Programma rivestono un rile-	
	vante interesse pubblico, essi possono essere approvati in variante o in de-	
	roga agli strumenti urbanistici vigenti, sulla base delle diverse disposizioni	
	Pagina 6 di 15	

	legislative; tuttavia, per garantire il migliore coordinamento possibile fra i	
	soggetti interessati alla realizzazione del progetto, si ritiene opportuno	
	procedere tramite Accordo di Programma in variante, laddove necessario,	
	agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'art. 34 "Accordi di pro-	
	gramma" del D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico enti locali" e dell'art. 6	
	"Accordo di programma" della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2;	
	- che a mezzo dell'Accordo di Programma è possibile procedere alla dichia-	
	razione di pubblica utilità delle opere oggetto del presente protocollo e per	
	l'effetto procedere, laddove necessario, all'acquisizione delle aree, in ditta	
	dei privati, a mezzo della procedura di espropriazione;	
	- che la società TEB s.p.a., con il contributo del Parco dei Colli di Bergamo	
	e della Comunità Montana Valle Brembana, ha predisposto la un progetto	
	di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione della nuova	
	tratta tramviaria per aggiornare il progetto preliminare già redatto nel	
	2009;	
	- gli elaborati grafici allegati alla relazione saranno oggetto di ulteriore svi-	
	luppo in sede di progettazione definitiva propedeuticamente alla stipula	
	dell'Accordo di Programma che sarà sottoscritto a valle della presente in-	
	tesa;	
	– che il progetto di fattibilità tecnica ed economica evidenzia una spesa per	
	la realizzazione della nuova infrastruttura quantificata complessivamente	
	in euro 145.105.465/00.	
	– che gli enti interessati condividono i contenuti del progetto di fattibilità	
	tecnica ed economica dell'opera oggetto del presente protocollo e ritengo-	
	Pagina 7 di 15	

	no opportuno avviare un percorso conseguente di comunicazione e partecipazione pubblica affinché il successivo Accordo di Programma recepisca le indicazioni utili al migliore inserimento e valorizzazione dell’opera nel contesto territoriale, sia in riferimento alle aree di riconosciuta valenza naturalistica che in riferimento a quei contesti in cui l’opera interferisce con utilizzi pubblici consolidati	
	– che la realizzazione dell’opera trova conferma della propria previsione nel Piano territoriale di coordinamento provinciale, in fase di aggiornamento e nel Piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli, anch’esso in aggiornamento;	
	– che l’art.34 del T.U.E.L., consente, per la realizzazione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione coordinata di due o più soggetti pubblici, la stipula di accordi di programma, promossi dal soggetto avente la competenza primaria sull’opera;	
	– che, allo stesso modo, l’art.6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 in materia di accordi di programma e di programmazione negoziata, consente l’azione coordinata di due o più soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi di infrastrutture di interesse pubblico, anche con l’intervento di Regione Lombardia;	
	– che l’art.15 della Legge 8 agosto 1990 n.241, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;	
	– che la società TEB s.p.a. è ente aggiudicatore a mente dell’art.3 del decre-	
	Pagina 8 di 15	

	to legislativo n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;	
	ciò premesso	
	si conviene e si stipula quanto segue	
	Art. 1 - Oggetto	
	Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa.	
	La presente intesa ha per oggetto il miglioramento della mobilità e la riquali-	
	ficazione urbana nel capoluogo e nel territorio dei comuni interessati, oltre	
	che dei territori che gravitano sull’area urbana, da perseguire attraverso il	
	completamento della realizzazione del Sistema Tranviario, costituito da due	
	linee: la Bergamo – Albino, già in esercizio denominata linea T1 e la Berga-	
	mo – Villa d’Almè, oggetto del presente protocollo, denominata T2.	
	Con il presente protocollo si persegue in particolare l’obiettivo di realizzare il	
	collegamento con ulteriori e più efficaci sistemi di trasporto pubblico delle	
	aree della Valle Brembana e della Valle Imagna, con il capoluogo, riducendo	
	il traffico veicolare, conseguendo obiettivi di risanamento ambientale e di	
	riqualificazione del contesto urbano di tutta la zona interessata dal tracciato a	
	beneficio dell’intera comunità provinciale.	
	L’infrastruttura oggetto del presente protocollo sarà realizzata e gestita da	
	TEB s.p.a., mentre il servizio di TPL dal soggetto individuato attraverso pro-	
	cedure di gara, a cui l’Agenzia per il Trasporto pubblico di Bergamo, istituita	
	ai sensi dell’art.7 della legge regionale 4 aprile 2012 , n. 6, e partecipata dalla	
	Regione Lombardia, dalla Provincia di Bergamo e dal Comune di Bergamo,	
	assegnerà la gestione del trasporto pubblico locale per l’intero ambito di rife-	
	rimento, integrando il trasporto su gomma con quello su ferro.	
	Pagina 9 di 15	

	Art. 2 - Impegni della Provincia e del Comune di Bergamo	
	La Provincia di Bergamo, quale ente con funzioni di area vasta, esercita, tra le	
	altre, a mente della legge di riordino n.56/2014, le seguenti funzioni fonda-	
	mentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché	
	tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianifi-	
	cazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale.	
	Per l'effetto la Provincia di Bergamo si impegna a coordinare l'azione degli	
	enti sottoscrittori al fine di conseguire l'obiettivo comune come sopra decli-	
	nato.	
	A tal fine si impegna a mantenere la previsione della realizzazione dell'opera	
	nel Piano territoriale di coordinamento provinciale, in fase di aggiornamento.	
	La Provincia si impegna altresì a curare la procedura di valutazione di impatto	
	ambientale, qualora necessaria e non esclusa, propedeutica alla messa in gara	
	dell'opera, contenendo i tempi del relativo procedimento amministrativo.	
	La Provincia (azionista di TEB) ed il Comune di Bergamo (azionista di TEB	
	per il tramite di ATB mobilità) si impegnano altresì a coordinare le iniziative	
	finalizzate alla presentazione presso la Regione Lombardia e presso il Mini-	
	stero competente dell'istanza e di quant'altro necessario per ottenere le risorse	
	necessarie al finanziamento dell'opera, per la parte non coperta dal capitale	
	pubblico locale o dall'eventuale capitale privato.	
	Art. 3 – Impegni di TEB s.p.a.	
	La società TEB s.p.a. si impegna a supportare i Comuni nel processo di co-	
	municazione e partecipazione finalizzato al recepimento nel successivo Ac-	
	cordo di Programma di eventuali ulteriori indicazioni utili al perfezionamento	
	Pagina 10 di 15	

	del progetto ed al migliore inserimento e valorizzazione dell’opera nel conte-	
	sto territoriale, in particolare perseguendo un adeguato inserimento nelle aree	
	a valenza naturalistica e la valorizzazione degli usi pubblici preesistenti delle	
	aree interessate dal progetto	
	La società TEB s.p.a. si impegna inoltre a sviluppare, entro un (1) anno dal	
	suo completo finanziamento, la progettazione dell’opera ad un livello di det-	
	taglio necessario per procedere, nelle forme previste dal Codice dei Contratti	
	pubblici, alla indizione della gara per la realizzazione delle opere e degli im-	
	pianti e l’acquisizione del materiale rotabile; la società TEB s.p.a. curerà la	
	fase di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto.	
	Art. 4 - Conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità	
	I Comuni interessati dal tracciato dell’infrastruttura si impegnano al manteni-	
	mento della previsione dell’opera pubblica oggetto del presente protocollo nei	
	rispettivi Piani di governo del territorio. Laddove il progetto allegato prevede	
	una variazione di tracciato essa sarà compiutamente definita con	
	l’approvazione del successivo Accordo di Programma.	
	Il Parco dei Colli si impegna al mantenimento della previsione dell’opera og-	
	getto del presente protocollo nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento	
	in fase di aggiornamento, nel quale, in ulteriore affinamento del progetto alle-	
	gato, saranno precisate le condizioni di compatibilità ambientale e paesaggi-	
	stica della realizzazione definitiva dell’opera principale e di quelle connesse,	
	da recepire nel successivo Accordo di Programma. L'approvazione dell'Ac-	
	cordo di programma comporterà la dichiarazione di pubblica utilità, indifferi-	
	bilità ed urgenza delle opere ivi previste.	
	Pagina 11 di 15	

	Art. 5 - Ulteriori impegni	
	Il finanziamento dell'opera avverrà attraverso l'apporto di capitale pubblico a	
	fondo perduto, e per la parte non coperta dalla contribuzione pubblica comu-	
	nitaria, statale, regionale, e nel limite che sarà indicato in sede di accordo di	
	programma, ricorrendo all'apporto di capitale privato.	
	I Comuni e la Provincia firmatari del presente protocollo si impegnano inoltre	
	a concorrere al finanziamento dell'investimento per la parti relative alle opere	
	di urbanizzazione ad essa necessarie (viabilità, ciclopedonalità, parcheggi)	
	nelle modalità che saranno di seguito specificate dall'Accordo di Programma	
	in relazione alle specificità dei territori interessati ed all'impatto	
	dell'infrastruttura sulle funzioni già insediate, e, per ciò che concerne i Co-	
	muni, ad integrare la disciplina degli ambiti di trasformazione urbanistica in-	
	dividuati nel progetto di fattibilità tecnico economica allegato, specificando il	
	gravare su di essi di standard di qualità o di altre forme di monetizzazione	
	equivalente necessarie alla realizzazione delle infrastrutture di fermata e via-	
	bilità a quegli ambiti correlati, come più specificamente precisati	
	dall'Accordo di Programma.	
	Si impegnano inoltre a concordare tra essi, con il recepimento di tali disposi-	
	zioni nel PTC provinciale, discipline urbanistiche adatte a promuovere la ri-	
	generazione urbana, in coerenza agli obiettivi del Piano Territoriale Regiona-	
	le, delle aree urbane limitrofe, entro una distanza dalle fermate oggetto di suc-	
	cessiva valutazione, affinché parte degli oneri eventualmente correlati ad ope-	
	razioni di significativo incremento di carico urbanistico vengano finalizzati	
	alla riduzione dei costi di gestione del servizio tranviario.	
	Pagina 12 di 15	

	Il Parco dei Colli e la Comunità Montana Valle Brembana si impegnano a	
	coordinare allo sviluppo dell’opera la propria programmazione, valutando	
	anche l’opportunità di eventuali specifici approfondimenti del progetto al fine	
	di valorizzarne le previsioni.	
	Art. 6 - Collegio di vigilanza	
	La vigilanza ed il controllo sull’esecuzione dell’accordo di programma saran-	
	no esercitati da un Collegio composto dal Presidente della Provincia, dal Pre-	
	sidente del Parco dei Colli e dai Sindaci dei comuni interessati, od assessori	
	loro delegati, da un rappresentante della TEB.	
	Al Collegio di vigilanza saranno attribuite le seguenti competenze:	
	<ul style="list-style-type: none"> • vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’accordo di pro- 	
	gramma;	
	<ul style="list-style-type: none"> • individuare gli ostacoli che si frapponessero all’attuazione dell’accordo di 	
	programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti 	
	in ordine alla interpretazione e attuazione del presente protocollo.	
	Art. 7 – Segreteria tecnica	
	Per il perfezionamento dell’accordo di programma sarà costituita una struttura	
	di supporto tecnico, composta da funzionari individuati dagli enti sottoscritto-	
	ri dell’accordo di programma.	
	Art. 8 - Forme di consultazione	
	La presente intesa è soggetta a verifiche periodiche, anche finalizzate ad un	
	aggiornamento, da parte degli enti sottoscrittori, secondo le esigenze che si	
	manifestino nel corso dell’attuazione.	
		Pagina 13 di 15

	Art. 9 - Durata	
	Gli effetti della presente intesa, ove non diversamente stabilito, decorrono	
	dalla data di sottoscrizione della stessa.	
	Le attività programmate nella presente intesa sono vincolanti per i soggetti	
	attuatori, che assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.	
	Le parti rinunciano, ad ogni effetto, alla facoltà di recesso unilaterale dal pre-	
	sente protocollo.	
	La mancata sottoscrizione dell'Accordo di programma, cui la presente intesa è	
	preordinata, entro il 30/06/2018, ne comporta la risoluzione di diritto, senza la	
	necessità di ulteriori atti.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	<i>Allegati:</i>	
	– <i>Progetto di fattibilità tecnica ed economica.</i>	
	Il Presidente	Il Sindaco
	della Provincia di Bergamo	del Comune di Bergamo
	Il Sindaco	Il Sindaco
	del Comune di Ponteranica	del Comune di Sorisole
	Il Sindaco	Il Sindaco
	del Comune di Villa d'Almè	del Comune di Almè
	Il Sindaco	
		Pagina 14 di 15

